COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28-09-2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data ventotto settembre duemilaventi, alle ore 20:00, nella sede comunale - Sessione pubblica di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta il SINDACO, OSVALDO PALAZZINI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA PEPE LUCIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PALAZZINI OSVALDO	Presente	MORA SAVINA	Presente
CAVALLERI RENATO	Presente	PENTASUGLIA MARTINA	Presente
BEGNARDI CINZIA	Presente	PREMARINI FLAVIO	Presente
LOCATELLI FABRIZIO	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
FERRI CLAUDIO	Presente	FORLANI ARMIDA	Presente
FRANCOTTI SABRINA	Assente	RECCHIA DANIELE	Presente
LENA MASSIMO	Presente		

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Lena che illustra il punto all'ordine del giorno.

<u>Il Consigliere Premarini</u> si dichiara d'accordo sulla conferma anche perché per ora non si hanno altre possibilità, anche se probabilmente in futuro bisognerà far fronte ad un aggravio di costi.

<u>La Consigliera Forlani</u> chiede chiarimenti sul perché è stata applicata la riduzione del 25% solo sulla parte variabile e non sulla parte fissa. <u>Il Consigliere Lena</u> chiarisce che si sono seguite le linee di indirizzo ARERA nell'applicazione delle riduzioni. Inoltre non ci sono dati precisi – afferma il consigliere – riguardo alle entrate delle attività produttive.

La Consigliera Forlani chiede se si è tenuto conto del trend storico degli ultimi tre anni sulla TARI, anche se calcolata sulla versione precedente. Il Consigliere Lena ribadisce che quel dato non è attendibile, data la differente modalità di calcolo dell'attuale tariffa e data anche la grande mobilità della presenza delle attività produttive sul territorio che si è registrata nell'ultimo anno. I dati dell'anno scorso sono stati utilizzati per la proiezione della tariffa e per l'applicazione della riduzione del 25% sulla parte variabile.

<u>La Consigliera Forlani</u> chiede come sono state considerate le utenze domestiche se alla pari con quelle produttive (50% e 50%) oppure in modo diverso. <u>Il Consigliere Lena</u> precisa che le utenze domestiche non beneficiano di maggiori riduzioni, ma ad esse è destinato il contributo comunale per sopperire ai nuclei familiari in difficoltà.

<u>La consigliera Forlani</u> dà quindi lettura della dichiarazione di voto a nome del suo gruppo consiliare, consegnando l'atto al Segretario Comunale, che lo allega sub A) come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Indi, il Sindaco pone il punto in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare i commi 654 e 654-bis che con riferimento alla tassazione per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati dispongono la necessità di "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedo a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente", considerando tra le componenti di costo "anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ...";

RICHIAMATO altresì il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/09/2014, integralmente modificato con Deliberazione n. 6 del 15/04/2016;

DATO ATTO che ai sensi del comma 683 della L. 147/2013 "...II Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020 che ha disposto l'ulteriore differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio al 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020 ai sensi del quale "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

VISTA la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", in merito all'applicazione di riduzioni nella determinazione delle tariffe per il calcolo del tributo con riferimento alle utenze non domestiche per le quali è stata disposta la sospensione e la successiva riapertura in ragione dell'emergenza sanitaria, di natura pandemica, determinatasi dalla diffusione del virus;

DATO ATTO che la sospensione delle attività è stata disposta in primis con l'adozione dei DPCM del 09/03/2020 e del 11/03/2020 nonché del DPCM 22/03/2020, e successivamente reiterata al 17/05/2020, con la possibilità, stabilita dal Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020, di adozione su specifiche parti del territorio nazionale di misure di limitazione della circolazione delle persone nonché di sospensione delle attività economiche non essenziali, per contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari e il diffondersi del contagio;

CONSIDERATO in particolare che:

- 1) La Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 stabilisce l'entità delle riduzioni da applicarsi sulla quota variabile delle tariffe di calcolo per il tributo dovuto dalle utenze domestiche, correlando le stesse all'identificazione dei codici ATECO distintivi delle diverse attività, nei seguenti termini:
 - Applicazione di un fattore di correzione, in riduzione, pari al 25%, nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche per le quali è stata disposta la sospensione dai citati provvedimenti governativi e che alla data della deliberazione non risultavano riaperte;
 - Applicazione di un'analoga riduzione, da quantificarsi in ragione dei giorni di effettiva sospensione, per le tariffe delle utenze non domestiche sospese e successivamente riaperte;
 - Annullamento, in vigenza di sistemi di tariffazione puntuale, della relativa quota variabile commisurata in ragione del numero minimo di svuotamenti obbligatori, per il periodo di sospensione delle attività;
- 2) L'Autorità indica come opportuna la facoltà di applicare fattori di correzione anche a favore di ulteriori categorie di utenze non domestiche che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano prodotto minori quantitativi di rifiuto, per effetto di sospensioni temporanee, anche su base volontaria, delle proprie attività.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla componente variabile del tributo correlata al quantitativo di rifiuti indifferenziati residui per mezzo della raccolta domiciliare, alle utenze non domestiche non è applicato il meccanismo di calcolo dei cd. "svuotamenti minimi", ma la tassazione di genera nell'anno successivo a quello di conferimento, unicamente in relazione

all'effettiva quantità di rifiuti prodotti e che pertanto non è necessario prevede alcuna riduzione nel calcolo di tale componente;

RICHIAMATA la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 relativa alla "facoltà per gli Enti Locali di disporre riduzioni sul prelievo dei rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

DATO ATTO che restano ferme le prerogative già attribuite dalla Legge 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie: il comma 660 introduce un'eccezione alla necessità di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, con la possibilità per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659, prevedendo che, trattandosi di "riduzioni atipiche", cioè non previste per legge, la "copertura" del minor gettito derivante dalla approvazione delle medesime non sia posta a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, con conseguente incremento del tributo richiesto alle utenze non interessate dalle riduzioni, ma possa essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e debba essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DATO ATTO inoltre che, per la particolare natura di tali riduzioni, non sia necessario procedere ad una modifica del Regolamento Comunale vigente, ma le stesse debbano confluire nella Deliberazione di determinazione delle tariffe, anche nell'ipotesi in cui l'Ente intenda confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/03/2019 con la quale si approvavano il Piano Economico Finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e conseguentemente le tariffe da applicarsi alle diverse utenze, domestiche e non domestiche, per il calcolo del tributo riferito all'anno 2019;

RITENUTO di avvalersi della possibilità derogatoria di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 e di confermare pertanto per l'anno 2020 le medesime tariffe approvate con riferimento all'anno 2019, provvedendo successivamente, entro il termine del 31/12/2020 alla approvazione del Piano Economico Finanziario dell'anno 2020;

RITENUTO altresì opportuno, in considerazione della tipologia di utenze presenti sul territorio comunale, estendere la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa utilizzata ai fini del calcolo del tributo delle utenze non domestiche a tutte le attività, con esclusione di quelle in alcun modo interessate da provvedimenti governativi o regionali di sospensione, riconducibili alle utenze alle quali sono applicate le seguenti categorie previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 158:

ELENCO DELLE CATEGORIE DPR 158/99 ESCLUSE DALLA RIDUZIONE		
Categoria	Descrizione categoria	
2.14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
2.28	Ipermercati di generi misti	

DETERMINATO in complessivi Euro 32.442,73 il minor gettito derivante dall'applicazione della citata riduzione e ritenuto di finanziare lo stesso, come previsto dal comma 660 della Legge 147/2013, con quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ex art. 112 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis ...)";

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, l'inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati;

RICHIAMATO infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 per la determinazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, quantificato nella misura del 5,00 % (invariato rispetto alle annualità precedenti), nonché relativo alle modalità di riversamento dello stesso alla Provincia di appartenenza dell'Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con la seguente votazione: voti favorevoli 10, voti contrari 2 (Forlani, Recchia), astenuti nessuno;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1. Di avvalersi della possibilità derogatoria di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 e di confermare pertanto per l'anno 2020 le medesime tariffe approvate con riferimento all'anno 2019 e riportate nell'allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, provvedendo successivamente, entro il termine del 31/12/2020 alla approvazione del Piano Economico Finanziario dell'anno 2020;
- 2. Di dare atto che al tributo comunale così calcolato va applicato il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, nella misura del 5,00 %, spettante alla Provincia di Bergamo;
- 3. Di approvare, in applicazioni delle disposizioni di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 esercitando contestualmente la facoltà prevista dal comma 660 della Legge 147/2013, una riduzione del 25% della tariffa variabile per il calcolo del tributo dovuto per l'anno 2020 dalle utenze non domestiche, da applicarsi d'ufficio, con riferimento alle seguenti categorie di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158:

ELENCO C VARIABILE	ATEGORIE DPR 158/99 CON RIDUZIONE 25% DELLA TARIFFA		
Categoria	Descrizione categoria		
2.01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2.02	Cinematografi e teatri		
2.03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
2.04	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi		
2.05	Stabilimenti balneari		
2.06	Esposizioni, autosaloni		
2.07	Alberghi con ristorante		
2.08	Alberghi senza ristorante		
2.09	Case di cura e riposo		
2.10	Ospedali		
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali		
2.12	Banche ed istituti di credito		
2.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, ecc		

2.15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, ecc
2.16	Banchi di mercato di beni durevoli
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
2.19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
2.20	Attività industriali con capannone di produzione
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
2.23	Mense, hamburgherie, birrerie
2.24	Bar, caffè, pasticcerie
2.29	Banchi di mercato generi alimentari
2.30	Discoteche, night club

- 4. Di prendere atto che il mancato gettito, quantificabile in Euro 32.442,73 è finanziato con le risorse trasferite dallo Stato ex art. 112 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- 5. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2020;
- 6. Di dare atto che, in parziale deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo, il versamento dello stesso avverrà in due rate, scadenti rispettivamente al 16/10/2020 (acconto) e al 16/12/2020 (saldo);
- 7. Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa;
- 8. Di dichiarare, con successiva distinta votazione voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, astenuti n. 1 (Testa) il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare attuazione agli adempimenti successivi relativi alla bollettazione del tributo e alla trasmissione degli atti al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE ILSEGRETARIO COMUNALE

OSVALDO PALAZZINI DOTT.SSA LUCIA PEPE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.